



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO MTR-3

(Periodo regolatorio 2026-2029)

Deliberazione 397/2025/R/RIF

Ambito tariffario di Sant'Agata di Puglia

Introduzione metodologica

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni redatti a cura di AGER Puglia (capitoli 1,4 e 5), in qualità di Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC), altri a cura dei gestori operativi (G, capitoli 2 e 3).

I capitoli redatti dai gestori, per semplicità espositiva, rimandano alle relative relazioni di accompagnamento, riportate integralmente in allegato.

Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del quadriennio 2026-2029.

L'Ente territorialmente competente è il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, unitamente agli altri atti

- piano economico-finanziario (PEF),
- dichiarazioni di veridicità,
- delibera di determinazione del PEF e delle tariffe all'utenza

Suddetti atti complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Sommario

1	Premessa (ETC).....	4
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	5
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	6
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	6
1.5	Altri elementi da segnalare.....	7
2	Descrizione dei servizi forniti (G).....	7
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	7
4	Attività di validazione (ETC).....	8
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	11
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	11
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	14
5.1.2	Coefficiente di potenziamento K.....	16
5.1.3	Coefficiente CRI.....	17
5.2	Costi operativi incentivanti (COnew ^{exp} e COI ^{exp}).....	17
5.2.1	Componenti previsionali COnew.....	18
5.2.2	Componenti previsionali COI.....	18
5.3	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT).....	19
5.3.1	Componente previsionale CTSA exp	19
5.3.2	Componenti previsionali CO ₁₁₆	20
5.3.3	Componenti previsionali CQ.....	20
5.3.4	Componenti previsionali COANT	20
5.4	Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	20
5.5	Cespiti e costi di capitale.....	21
5.6	Conguagli	22
5.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	23
5.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	24
5.9	Rimodulazione dei conguagli.....	25
5.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	25
5.11	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	26
5.12	<i>PEF 2026-2029</i>	29
5.13	ALLEGATO A – Relazione di Accompagnamento del gestore Cons. Eco. Servizi per la Gestione e lo Sviluppo d'Impresa S.r.l.	31
5.14	ALLEGATO B – Relazione di accompagnamento del Comune di Sant'Agata di Puglia	

1 Premessa (ETC)

La presente relazione, a cura dell'Ente Territorialmente Competente individuato nell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito anche "ETC" o "AGER"), è redatta in adempimento agli obblighi previsti dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (di seguito "MTR-3"), ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario per le annualità 2026-2029. La presente relazione è redatta in conformità allo schema tipo approvato dall'Autorità con Determina del 07 novembre 2025 n. 1/2025 – DTAC, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”.

La relazione è volta in particolare a illustrare:

- L'iter istruttorio volto alla validazione e di assunzione delle pertinenti determinazioni effettuato dall'ETC rispetto alla documentazione trasmessa dai soggetti gestori operanti nel bacino;
- l'assunzione delle determinazioni di competenza dell'ETC ai fini della predisposizione dei PEF del bacino tariffario per il III periodo regolatorio di cui al MTR-3.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani nella Regione Puglia è organizzato e disciplinato ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, come successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20, che ha ridefinito il modello organizzativo regionale del settore attraverso l'istituzione dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER).

La normativa regionale ha individuato nell'intero territorio pugliese un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico, attribuendo ad AGER le funzioni di Ente di governo del servizio, con partecipazione obbligatoria della Regione, della Città Metropolitana di Bari e di tutti i Comuni pugliesi. L'Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, regolazione, controllo e pianificazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani previste dalla normativa statale e regionale, assicurando il coordinamento unitario delle attività svolte sul territorio regionale.

Al fine di garantire una gestione efficiente dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha inoltre previsto una articolazione territoriale dell'ATO unico attraverso gli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO), costituiti da aggregazioni di Comuni individuate secondo criteri di omogeneità territoriale, efficienza gestionale ed economicità. Gli ARO rappresentano pertanto i bacini territoriali di riferimento per l'organizzazione operativa e l'erogazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, mentre le attività di trattamento, recupero e smaltimento sono organizzate e coordinate a livello dell'intero ambito regionale.

In tale assetto organizzativo, ai sensi della normativa regionale vigente, le procedure di affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono svolte dai singoli Comuni o dai Comuni associati nell'ARO di riferimento, operanti mediante la relativa struttura di governance prevista dalla disciplina regionale, mentre AGER esercita le funzioni di coordinamento, controllo e regolazione del sistema, nonché le ulteriori competenze attribuitegli dalla legislazione statale e regionale. Per quanto concerne invece gli impianti e la gestione dei flussi dei rifiuti, AGER svolge le funzioni di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, assicurando il perseguimento degli obiettivi di autosufficienza, prossimità e sostenibilità ambientale definiti dalla pianificazione regionale.

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani è improntata ai principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, tutela ambientale e sostenibilità, perseguendo gli obiettivi di prevenzione della produzione dei rifiuti, incremento della raccolta differenziata, recupero di materia e riduzione

del ricorso allo smaltimento finale, in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con gli indirizzi nazionali ed europei in materia di economia circolare.

Nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa regionale e dalla regolazione nazionale emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), AGER svolge altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai fini della predisposizione, verifica e validazione dei Piani Economico-Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), approvato con Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF. In tale veste, l'Agenzia è chiamata a svolgere le attività istruttorie finalizzate alla verifica della completezza, della coerenza, della congruità e della correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse dai soggetti gestori e dagli enti coinvolti nella predisposizione tariffaria, assicurando il rispetto dei criteri e dei principi regolatori definiti dall'Autorità. In particolare, l'attività di validazione è finalizzata ad accertare che i costi ammessi a riconoscimento tariffario siano correttamente determinati sulla base delle fonti contabili obbligatorie previste dal Metodo, risultino effettivamente riconducibili alle attività incluse nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e rispettino i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e sostenibilità economica posti alla base della regolazione tariffaria. L'attività dell'ETC assume pertanto un ruolo centrale nel procedimento di approvazione tariffaria, in quanto finalizzata a garantire l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni utilizzate per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, nonché la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel MTR-3, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio, di cui all'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e all'articolo 200 del D.Lgs. n. 152/2006.

Ai fini della predisposizione dei PEF relativi al terzo periodo regolatorio 2026-2029, AGER ha coordinato le attività di raccolta, verifica e validazione dei dati economici, patrimoniali, tecnici e gestionali trasmessi dai soggetti operanti nel ciclo integrato dei rifiuti urbani presenti sul territorio regionale, avvalendosi del supporto tecnico-specialistico di ANEA – Associazione Nazionale Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti. Tale supporto è stato finalizzato ad assicurare uniformità metodologica, omogeneità istruttoria e coerenza applicativa nell'attuazione delle disposizioni regolatorie emanate dall'Autorità per l'intero territorio regionale.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario oggetto dell'aggiornamento del PEF coincide con il comune di Sant'Agata di Puglia.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

I soggetti gestori nell'ambito tariffario sono:

1. Cons. Eco. Servizi per la Gestione e lo Sviluppo d'Impresa S.r.l.
2. Comune di Sant'Agata di Puglia

Le attività svolte da ciascun soggetto ed i costi da esse derivanti sono riportati nelle rispettive relazioni di accompagnamento allegate al presente documento.

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito tariffario è svolto da Cons. Eco. Servizi per la Gestione e lo Sviluppo d'Impresa S.r.l., in forza di un affidamento avente decorrenza dal 01/10/2024 e scadenza al 30/09/2026, avente ad oggetto le attività di spazzamento e lavaggio delle strade e di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. La documentazione trasmessa non reca l'indicazione della specifica tipologia di affidamento fra quelle tipizzate dalla modulistica ARERA; le entrate tariffarie del periodo 2026-2029 sono state pertanto predisposte in coerenza con l'assetto gestionale in essere, al fine di assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per quanto concerne gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti urbani a servizio dell'ambito tariffario, il modello organizzativo vigente nella Regione Puglia prevede una netta separazione tra le attività di raccolta e trasporto, svolte nell'ambito dell'ARO di riferimento, e le attività di trattamento, recupero e smaltimento finale, coordinate a livello dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale da AGER, anche mediante la regolazione dei flussi verso gli impianti autorizzati.

Il rifiuto urbano residuo indifferenziato (EER 20.03.01) prodotto nell'ambito tariffario è stato conferito, nel biennio 2024-2025, presso gli impianti gestiti da Biwind e Progetto Ambiente Provincia di Foggia S.r.l.

La frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (FORSU) è stata conferita, nel medesimo biennio, presso gli impianti di trattamento gestiti da Maia Rigenera.

Le frazioni secche valorizzabili derivanti dalla raccolta differenziata, quali carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, metalli e multimateriale, sono conferite a piattaforme convenzionate e impianti di selezione e recupero individuati nell'ambito del sistema regionale e dei consorzi di filiera del sistema CONAI. In tali impianti vengono effettuate le operazioni di selezione, valorizzazione e avvio al riciclo delle singole frazioni merceologiche, consentendo il recupero di materia e la successiva re-immissione dei materiali nei relativi cicli produttivi.

In particolare:

- la carta e il cartone sono conferiti a piattaforme convenzionate COMIECO per le operazioni di selezione e successivo avvio al riciclo presso cartiere autorizzate;
- gli imballaggi in plastica sono avviati a impianti di selezione convenzionati con il sistema COREPLA, ove vengono separati per polimero e destinati alle successive operazioni di recupero e riciclo;
- il vetro viene conferito a piattaforme convenzionate con il sistema COREVE per le attività di selezione e preparazione al riciclo presso le vetrerie;
- gli imballaggi metallici sono destinati alle filiere di recupero coordinate dai relativi consorzi nazionali di settore (RICREA e CIAL).

L'assetto impiantistico complessivamente a servizio dell'ambito tariffario risulta coerente con il modello organizzativo delineato dalla L.R. Puglia n. 24/2012 e s.m.i., con la pianificazione regionale vigente e con il sistema di regolazione dei flussi definito da AGER, perseguendo gli obiettivi di autosufficienza, prossimità, recupero di materia ed economia circolare previsti dalla normativa nazionale e unionale. Costituisce un'unica eccezione a tale assetto l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01), gestito direttamente dal gestore del servizio, che svolge una funzione intermedia nell'ambito della filiera di trattamento dei rifiuti.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità a quanto previsto dall'articolo 7.3 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, AGER Puglia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha provveduto ad acquisire dai soggetti coinvolti nella gestione del servizio e nella predisposizione tariffaria tutta la documentazione necessaria ai fini della predisposizione, verifica e validazione del Piano Economico Finanziario relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029.

L'attività di raccolta documentale è stata finalizzata a consentire all'Ente Territorialmente Competente lo svolgimento delle verifiche previste dal MTR-3 in ordine alla completezza, coerenza, congruità e attendibilità dei dati trasmessi, nonché alla corretta applicazione delle disposizioni regolatorie emanate dall'Autorità. A tal fine, il gestore del servizio e il Comune hanno trasmesso la

documentazione prevista dalla regolazione vigente, secondo gli schemi tipo approvati dall'Autorità con Determina n. 1/DTAC/2025.

In particolare, sono stati acquisiti:

- La trasmissione del set completo di dati e delle informazioni economiche, patrimoniali, tecniche e gestionali necessarie alla determinazione delle componenti tariffarie riconosciute dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), compilato dai soggetti competenti per le rispettive attività e responsabilità;
- la relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo approvato dall'Autorità (Allegato 2 alla Determina n. 1/DTAC/2025), contenente la descrizione dell'assetto gestionale del servizio, l'illustrazione dei criteri adottati per la valorizzazione delle componenti di costo e di ricavo, nonché tutte le informazioni necessarie alla comprensione delle scelte effettuate nella predisposizione del PEF e delle istanze eventualmente formulate ai sensi della regolazione vigente;
- le dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi, predisposte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatte in conformità agli schemi tipo approvati dall'Autorità (Allegati 3 e 4 alla Determina n. 1/DTAC/2025), sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti competenti e finalizzate ad attestare la completezza, correttezza e veridicità delle informazioni fornite;
- la documentazione amministrativa, contabile e gestionale sottostante alle attestazioni prodotte, comprensiva delle fonti contabili obbligatorie previste dal Metodo, dei contratti di servizio, degli atti di affidamento, dei libri cespiti, dei bilanci, dei prospetti di dettaglio e di ogni ulteriore elemento ritenuto necessario ai fini della riconciliazione dei dati dichiarati e dello svolgimento delle attività istruttorie di validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente.

La documentazione acquisita ha costituito la base informativa sulla quale AGER ha sviluppato le successive attività di verifica e validazione previste dal MTR-3, finalizzate ad accertare la corretta individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, la loro riconducibilità alle attività ricomprese nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché la coerenza delle informazioni trasmesse con le risultanze delle fonti contabili e amministrative di riferimento.

1.5 Altri elementi da segnalare

Salvo quanto già specificato nei paragrafi precedenti, non vi sono ulteriori elementi da segnalare.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

Il presente capitolo è di competenza dei gestori e per i contenuti si rimanda all'ALLEGATO A – Relazione di Accompagnamento del gestore e all'ALLEGATO B – Relazione di accompagnamento del Comune in qualità di gestore.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Il presente capitolo è di competenza dei gestori e per i contenuti si rimanda all'ALLEGATO A – Relazione di Accompagnamento del gestore e all'ALLEGATO B – Relazione di accompagnamento del Comune in qualità di gestore.

4 Attività di validazione (ETC)

In coerenza con l'assetto gestionale del servizio precedentemente descritto e con la ripartizione delle competenze tra i soggetti operanti nell'ambito tariffario, le attività di verifica e validazione previste dal MTR-3 sono state svolte con riferimento sia al gestore affidatario, per le attività di propria competenza, sia al Comune, per le componenti economiche e gestionali direttamente sostenute e rilevanti ai fini della determinazione del Piano Economico Finanziario (PEF).

L'attività istruttoria è stata condotta mediante l'analisi coordinata della documentazione, dei dati economici, patrimoniali, tecnici e gestionali trasmessi dai due soggetti, al fine di verificarne la completezza, la coerenza, la congruità e la corretta imputazione ai fini della predisposizione tariffaria, nonché la conformità alle disposizioni contenute nel Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3).

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state determinate in coerenza con i costi effettivamente sostenuti nell'anno contabile di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 8 del MTR-3. A tal fine, sia per il gestore sia per il Comune sono stati predisposti specifici strumenti di raccolta dati che hanno consentito la riconciliazione sistematica tra le componenti tariffarie utilizzate ai fini del PEF e le corrispondenti risultanze delle fonti contabili obbligatorie, rappresentate in particolare dal bilancio d'esercizio e dal libro cespiti, assicurando la piena tracciabilità delle informazioni utilizzate.

AGER ha sviluppato un apposito portale (AGERservizi) tramite il quale i gestori hanno potuto comunicare la documentazione e interloquire con i referenti per i chiarimenti e verifiche necessarie.

Preliminarmente alla somministrazione dei formulari di raccolta dati ai gestori, sono state promosse da AGER attività formative/informative utili per la corretta rappresentazione dei dati e delle informazioni da fornire nonché i riferimenti per eventuali necessità di supporto e assistenza.

Sul sito istituzionale sono state inoltre pubblicate le registrazioni dei webinar che hanno illustrato il quadro regolatorio di riferimento ed il vademecum con le indicazioni pratiche sui principali dati richiesti e sulle modalità di compilazione.

In apposita sezione sul portale AGERservizi sono state pubblicate specifiche FAQ per coadiuvare i gestori alla corretta redazione della documentazione richiesta.

Inoltre, il portale è dotato di chat che ha permesso una interazione diretta tra gestori e referenti che hanno preso in carico la relativa attività di validazione.

La metodologia di riclassificazione dei dati ai fini tariffari si articola in una sequenza di passaggi logici finalizzati a garantire la piena riconciliazione tra le fonti contabili e le componenti di costo rilevanti ai fini della determinazione tariffaria.

In primo luogo, le voci desunte dalle fonti contabili obbligatorie vengono riclassificate nelle componenti tariffarie previste dal MTR-3, considerando i valori al lordo delle poste rettificative, così da assicurare la piena riconciliazione tra i dati contabili di origine e le grandezze utilizzate nel modello tariffario.

Successivamente vengono individuate e rappresentate le poste rettificative necessarie per adeguare i dati contabili ai criteri previsti dalla regolazione tariffaria.

Infine, a valle dell'applicazione delle rettifiche regolatorie, viene determinato il valore dei costi ammissibili al riconoscimento tariffario, corrispondente ai costi efficienti riconosciuti dal metodo. In tale fase si procede all'esclusione delle componenti ritenute inefficienti o già remunerate attraverso altre fonti di ricavo, nel rispetto dei principi di corretta determinazione dei costi riconoscibili in tariffa.

L'intero processo metodologico consente pertanto di garantire la piena coerenza tra i dati contabili della gestione e le grandezze tariffarie utilizzate per la predisposizione del PEF, rendendo trasparente e verificabile il percorso che conduce dalle risultanze contabili ai costi efficienti riconosciuti dalla regolazione.

L'attività di validazione dei dati economici relativi al periodo regolatorio 2026-2029 è stata svolta mediante un articolato insieme di verifiche sui dati contabili rendicontati dal gestore e dal Comune. Tali verifiche possono essere ricondotte alle seguenti macro-tipologie:

- a) Verifiche di completezza, finalizzate ad accertare la corretta e integrale compilazione del file di Raccolta Dati Tariffari (RDT) predisposto da ARERA per l'elaborazione tariffaria MTR-3, nonché la presenza della documentazione a supporto dei dati dichiarati.
- b) Verifiche di coerenza, finalizzate a verificare la correttezza, l'uniformità e la coerenza logica delle informazioni riportate nel file RDT predisposto da AGER, anche quando le medesime informazioni risultano rappresentate in sezioni differenti o utilizzate per finalità diverse, al fine di evitare fenomeni di doppia contabilizzazione ovvero di omessa valorizzazione delle componenti di costo e di ricavo. Tali verifiche si articolano in:
 - verifica della conformità alle disposizioni metodologiche e regolatorie emanate da ARERA, con particolare riferimento alla corretta classificazione delle componenti tariffarie e alla loro coerenza con le serie storiche disponibili;
 - verifica della continuità dei criteri di rendicontazione adottati rispetto alle precedenti raccolte dati tariffarie, al fine di individuare eventuali variazioni metodologiche o scostamenti significativi adeguatamente motivati.
- c) Verifiche di congruità, finalizzate ad accertare la corrispondenza tra i dati riportati nel file RDT predisposto da AGER, dal gestore e dal Comune e le risultanze delle rispettive fonti contabili obbligatorie. Tali verifiche si fondano sull'analisi dei prospetti di riconciliazione tra dati tariffari e dati di bilancio, nonché sulla verifica della tracciabilità e della corretta imputazione delle poste economiche e patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione tariffaria.

Nel corso dell'istruttoria sono state svolte interlocuzioni con i gestori anche con la finalità di modificare/integrare le informazioni fornite come previsto dal comma 7.4 della Deliberazione 397/2025/R/RIF con particolare riguardo a:

- correttezza dei meccanismi allocativi dei costi/ricavi e degli investimenti
- esaustività delle poste rettificative dei costi e del patrimonio
- adeguata rendicontazione delle eventuali componenti previsionali da introdurre e/o conguagliare rispetto alle predisposizioni tariffarie precedenti

All'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 30.1 del MTR-3, nell'ambito della procedura partecipata tra il gestore affidatario e l'Ente Territorialmente Competente, AGER ritiene positivamente conclusa l'attività di validazione, avendo accertato, con riferimento sia al gestore sia al Comune:

- a) la completezza della documentazione trasmessa, risultando acquisito l'intero set informativo necessario all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del terzo periodo regolatorio, comprensivo di tutti gli allegati e della documentazione richiesta dalla disciplina regolatoria vigente;
- b) la congruità, la coerenza e la correttezza dei dati trasmessi, risultando gli stessi elaborati e rappresentati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) e delle ulteriori indicazioni emanate da ARERA.

L'intero procedimento di validazione è stato svolto secondo modalità partecipate tra AGER, il gestore affidatario e il Comune. Tutte le richieste di chiarimento formulate dall'Ente Territorialmente Competente, le risposte fornite dal gestore e dal Comune, la documentazione integrativa acquisita, nonché le risultanze delle verifiche istruttorie e le minute di validazione contenenti le valutazioni tecniche emerse nel corso dell'istruttoria, sono state integralmente tracciate e archiviate da AGER,

garantendo la piena ricostruibilità del procedimento che ha condotto alla determinazione dei valori riconosciuti ai fini tariffari.

Nell'ambito della misura partecipata di cui all'art. 30 del MTR-3, la documentazione predisposta ai fini dell'aggiornamento tariffario è stata condivisa con il Comune e con il gestore nel rispetto del termine perentorio assegnato da AGER; gli esiti del confronto istruttorio, ove pervenuti riscontri, sono stati esaminati e recepiti nell'attività di validazione.

Ai fini della ricostruzione della base dati impiegata per la predisposizione del Piano Economico Finanziario, l'Ente Territorialmente Competente ha esaminato il documento «Analisi situazione Consecoco», acquisito agli atti dell'istruttoria e conservato unitamente alla documentazione dell'ambito tariffario, nel quale sono riportate le informazioni relative alla base di dati utilizzata per la determinazione delle grandezze tariffarie in relazione all'anno in cui è avvenuto l'avvio della gestione del servizio. Tale documento costituisce parte integrante della documentazione oggetto di esame e ha consentito di verificare la coerenza dei dati economico-patrimoniali assunti a riferimento con l'effettiva decorrenza della gestione.

Si dà atto che, per le annualità 2024 e 2025, il Comune di Sant'Agata di Puglia non ha provveduto alla predisposizione del Piano Economico Finanziario e che, in ragione di tale circostanza, è stato adottato un provvedimento di inerzia. Le grandezze relative al periodo 2026-2029 sono state pertanto ricostruite sulla base degli elementi disponibili agli atti e delle risultanze contabili acquisite, tenendo conto della documentazione richiamata al capoverso che precede. Per effetto della descritta circostanza, le entrate tariffarie di riferimento dell'annualità precedente ($\sum Ta-1$) non risultano determinate secondo l'ordinario procedimento di approvazione per la prima annualità del periodo regolatorio; i controlli automatici del Tool di calcolo riferiti al limite di crescita per l'annualità 2026 non risultano, conseguentemente, significativi e la verifica del vincolo è stata condotta con riferimento alle annualità per le quali il termine di raffronto risulta disponibile.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

Conclusa l'attività di validazione dei dati trasmessi dai gestori, descritta nella sezione precedente, l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle determinazioni di propria competenza ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle disposizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF e nella Determina n. 1/DTAC/2025.

In particolare, l'attività istruttoria svolta dall'ETC ha riguardato la definizione dei parametri e dei coefficienti necessari alla determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, con specifico riferimento al coefficiente di recupero della produttività (X), al coefficiente di potenziamento del servizio (Ka) e al coefficiente *CRIa* volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva delle annualità pregresse, nel rispetto dei criteri e degli intervalli di valorizzazione stabiliti dall'Autorità.

L'ETC ha inoltre provveduto alla valutazione delle componenti previsionali di costo ammissibili, alla verifica della corretta determinazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni, alla valorizzazione del fattore di sharing b, nonché alla quantificazione e gestione delle componenti di conguaglio maturate nelle annualità pregresse.

Le attività istruttorie sono state infine integrate dalle valutazioni necessarie a verificare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, assicurando la sostenibilità del servizio e la corretta copertura dei costi riconosciuti per ciascun ambito tariffario.

Le determinazioni adottate dall'ETC nell'ambito di ciascuna delle attività sopra richiamate sono illustrate nei paragrafi che seguono, con indicazione dei criteri e delle motivazioni sottostanti alle scelte effettuate, in conformità con l'obbligo di motivazione previsto dalla normativa regolatoria vigente.

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ai sensi dell'art. 4 del MTR-3, in ciascun anno del periodo regolatorio 2026-2029, il limite alla crescita delle entrate tariffarie è definito dalla seguente formula:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove: il parametro ρ_a rappresenta il limite massimo di incremento percentuale annuale delle entrate tariffarie e, ai sensi del comma 4.2 del MTR-3, è determinato dalla seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

Dove:

- **RPIa** rappresenta l'incremento tariffario riconosciuto in ragione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo nell'anno a, fissato dall'Autorità nella misura dell'1,9%, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 480/2025/R/ri;
- **Xa** rappresenta il coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ETC ai sensi dell'art. 6 del MTR-3 all'interno dell'intervallo compreso tra lo 0,1% e lo 0,5%, che riduce il limite di crescita tariffaria in misura proporzionale agli obiettivi di efficientamento attesi;
- **Ka** rappresenta il coefficiente di potenziamento del servizio, determinato dall'ETC ai sensi dell'art. 5 del MTR-3, finalizzato a riconoscere eventuali incrementi del limite di crescita tariffaria connessi al miglioramento dei livelli qualitativi e prestazionali del servizio.

La formulazione sopra richiamata riflette la logica sottesa al metodo tariffario: la crescita delle entrate tariffarie è riconosciuta in misura corrispondente all'inflazione programmata (RPIa), al netto del

recupero di produttività richiesto al gestore mediante il coefficiente Xa. Eventuali incrementi ulteriori possono essere riconosciuti esclusivamente in presenza di interventi di potenziamento o miglioramento del servizio, valorizzati attraverso il coefficiente Ka.

La determinazione dei valori puntuali dei coefficienti sopra richiamati costituisce una prerogativa dell'Ente Territorialmente Competente ai sensi degli artt. 4-5-6 del MTR-3 e deve essere adeguatamente motivata, tenendo conto delle specificità dell'ambito tariffario, degli obiettivi perseguiti e delle condizioni economico-finanziarie della gestione.

Nei paragrafi che seguono sono illustrati i criteri adottati da AGER ai fini della valorizzazione dei coefficienti previsti dal metodo tariffario.

Si ritiene preliminarmente necessario descrivere le modalità dei parametri di performance previsti nel MTR-3, da cui dipende la quantificazione dei parametri ricompresi nella formula del limite alla crescita tariffaria.

Si evidenzia che, per la determinazione dei coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, b e Xa, AGER ha elaborato una specifica metodologia, condivisa con i gestori e resa disponibile attraverso il portale AGERservizi e il sito istituzionale dell'Agenzia.

Di seguito si riporta il valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) di ciascun anno e il valore del totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita:

Grandezza	2026	2027	2028	2029
rpia	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
Xa	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Ka	0,60%	0,60%	3,00%	3,00%
CRIa	2,40%	2,40%	0,00%	0,00%
Limite alla crescita pa	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%
ΣTa [€]	591.769,54	749.961,71	846.215,03	922.175,23
$\Sigma Ta-1$ [€]	277.000,00	441.769,54	461.207,40	481.500,53
$\Sigma T_{max,a}$ [€]	289.188,00	461.207,40	481.500,53	502.686,55
Eccedenza ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max,a}$) [€]	302.581,54	288.754,31	364.714,51	419.488,68
Ta riconosciute post rimodulazione [€]	289.188,00	461.207,40	481.500,53	502.686,55
Schema regolatorio	Schema I	Schema I	Schema I	Schema I

Costo unitario effettivo “ CU_{effa-2} ”

Il costo unitario effettivo CU_{effa-2} è definito, ai sensi del comma 6.3 del MTR-3, dalla seguente relazione:

$$CU_{effa-2} = (\sum TV_{a-2} + \sum TF_{a-2}) / q_{a-2}$$

dove $\sum TV_{a-2}$ e $\sum TF_{a-2}$ rappresentano rispettivamente la somma delle entrate tariffarie variabili e fisse dell'ambito tariffario nell'anno $a - 2$, e q_{a-2} è la produzione complessiva di rifiuti urbani del medesimo anno espressa in tonnellate. Ai fini della presente predisposizione tariffaria, l'anno $a-2$ coincide, per ciascuna annualità, con il secondo esercizio precedente (esercizio 2024 per l'annualità 2026).

I valori assunti a riferimento, come dichiarati dal gestore, sono riportati nella tabella seguente:

Parametro	2026	2027	2028	2029
$\sum TV_{a-2}$ [€]	153.861,18	153.861,18	147.882,25	162.324,92
$\sum TF_{a-2}$ [€]	123.138,82	123.138,82	293.887,29	298.882,48

Parametro	2026	2027	2028	2029
$\Sigma Ta-2$ [€]	277.000,00	277.000,00	441.769,54	461.207,40
qa-2 [ton]	702,00	702,00	702,00	702,00
CUeffa-2 [cent€/kg]	39,46	39,46	62,93	65,70

Il valore ottenuto rappresenta il costo medio unitario delle attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti urbani per l'anno 2024, espresso in termini di costo riconosciuto per chilogrammo di rifiuto prodotto. Tale indicatore sintetizza il livello di costo della gestione e costituisce il parametro di riferimento per le successive valutazioni di efficienza previste dal metodo tariffario.

Benchmark di riferimento

Il benchmark di riferimento è stato assunto in misura pari al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile pubblicata sul portale GEROPA del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale scelta assicura la massima oggettività, trasparenza e verificabilità del parametro di confronto, in quanto il fabbisogno standard rappresenta l'indicatore ufficiale del costo efficiente del servizio di gestione dei rifiuti urbani, elaborato a livello nazionale mediante metodologie statistiche che tengono conto delle specifiche caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche e organizzative dei singoli enti locali.

Per l'ambito tariffario, il benchmark così determinato risulta pari al valore indicato nella tabella seguente.

Parametro	2026	2027	2028	2029
Bench-2 [cent€/kg]	34,49	34,49	34,49	34,49

Coefficiente $\gamma_{1,a}$

Il coefficiente $\gamma_{1,a}$, in conformità alle disposizioni del MTR-3, è determinato in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e costituisce un indicatore del grado di compliance della gestione rispetto agli obiettivi ambientali nazionali e comunitari, ai sensi dell'art. 3.1 del Metodo.

La valutazione è considerata soddisfacente qualora la percentuale di raccolta differenziata conseguita nell'anno a-2 risulti superiore all'obiettivo individuato dall'Ente Territorialmente Competente, mentre è considerata non soddisfacente qualora tale obiettivo non venga raggiunto.

Con riferimento all'annualità assunta a base della presente analisi, l'ambito tariffario ha conseguito una percentuale di raccolta differenziata come illustrato nella tabella seguente, e di conseguenza, scaturisce il giudizio circa la valutazione del parametro γ_1 .

Parametro	2026	2027	2028	2029
%RD conseguita (a-2)	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%
Obiettivo RD (art. 205 D.Lgs. 152/2006)	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
Valutazione (γ_1)	Non soddisfacente	Non soddisfacente	Non soddisfacente	Non soddisfacente

Coefficiente $\gamma_{2,a}$

Il coefficiente γ_2 è stato determinato in conformità alle disposizioni contenute nel MTR-3, tenendo conto del livello di efficacia conseguito dal sistema di raccolta differenziata con riferimento all'avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. A tal fine è stato utilizzato il macro-indicatore R1, disciplinato

dall'articolo 6.4 del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (RQTR) e richiamato dall'articolo 3.3 del MTR-3 quale parametro di valutazione delle performance ambientali del servizio.

Il macro-indicatore R1 misura la capacità del sistema di gestione di intercettare in maniera efficace le frazioni di imballaggio soggette ai sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e di garantirne un adeguato livello qualitativo ai fini dell'effettivo recupero di materia. Esso è determinato come prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette ai sistemi collettivi (Eff_{RDSC}) e la qualità della raccolta medesima (QLT_{RDSC}), secondo la seguente relazione:

$$R1 = Eff_{RDSC} \times QLT_{RDSC}$$

Il valore assunto dal macro-indicatore rappresenta pertanto una misura sintetica dell'efficacia complessiva della filiera della raccolta differenziata degli imballaggi, tenendo conto sia della capacità di intercettazione delle frazioni valorizzabili sia della qualità merceologica dei materiali raccolti, elementi entrambi essenziali per garantire il successivo avvio a riciclo.

Ai sensi del MTR-3, il giudizio associato al parametro γ_2 è considerato soddisfacente qualora il valore di R1 risulti almeno pari a 0,85. La regolazione prevede tuttavia un meccanismo premiale volto a valorizzare i percorsi di miglioramento delle performance ambientali; pertanto, il coefficiente può essere ugualmente considerato soddisfacente anche nei casi in cui, pur in presenza di un valore inferiore alla soglia di eccellenza, il gestore o il bacino tariffario abbiano conseguito gli obiettivi di miglioramento individuati dalla metodologia regolatoria nel periodo di riferimento.

Con riferimento all'ambito tariffario, il valore del macro-indicatore R1 è rappresentato nella tabella seguente a cui è stato associato il giudizio corrispondente:

Parametro	Valore
Macro-indicatore R1a (base dati a-2)	0,20
Soglia di riferimento R1 (comma 3.3 MTR-3)	0,85
Obiettivo R1a+2	0,29
Valutazione (γ_2)	Non soddisfacente

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai sensi dell'art. 6 del MTR-3, il coefficiente di recupero di produttività Xa è determinato dalla seguente formula:

$$Xa = X_{reg,a} + X_{com,a}$$

dove:

- $X_{reg,a}$ rappresenta la componente regolatoria determinata dall'Ente Territorialmente Competente sulla base dei criteri previsti dal Metodo;
- $X_{com,a}$ rappresenta la componente derivante dagli esiti di procedure competitive per l'affidamento del servizio.

Con riferimento alla componente $X_{com,a}$ l'art. 6 del MTR-3 prevede che la stessa sia valorizzata sulla base del recupero di efficienza offerto dall'aggiudicatario nell'ambito di procedure concorsuali disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF.

Nel caso in esame, l'affidamento dei servizi oggetto della presente predisposizione tariffaria non è stato effettuato ai sensi della deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF; conseguentemente, il valore di $X_{com,a}$ è pari a zero.

La determinazione della componente $X_{reg,a}$ è effettuata in applicazione della matrice di valutazione prevista dall'art. 6.2 del MTR-3 (di seguito riportata), che consente di individuare il relativo intervallo di valorizzazione sulla base di due elementi:

- il confronto tra il costo unitario effettivo ($CU_{eff,a-2}$) e il benchmark di riferimento (Bench $a-2$);
- la valutazione della qualità ambientale delle prestazioni, espressa dal parametro composito γ_a , determinato come somma dei coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

Figura 1

		$CU_{eff,a-2} > Benchmark$	$CU_{eff,a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1 + \gamma_a$) $\leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1 + \gamma_a$) $> 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Il parametro γ_a sintetizza il livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali della gestione, tenendo conto sia delle performance conseguite in materia di raccolta differenziata sia dell'efficacia dell'avvio a riciclo delle frazioni di imballaggio. Le modalità di determinazione dei parametri richiamati sono state illustrate nei paragrafi precedenti.

Nella tabella seguente sono riportati i valori riscontrati per l'ambito tariffario e il conseguente posizionamento all'interno della matrice prevista dal MTR-3.

Nell'ambito di tale intervallo, AGER ha ritenuto di assumere il valore indicato nella tabella seguente. Tale scelta consente di contemperare gli obiettivi di efficientamento richiesti dal metodo tariffario con le esigenze di sostenibilità economica e organizzativa della gestione.

Si specifica infine che la valorizzazione del parametro X_a è stata estesa in egual misura a tutti i gestori che espletano attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito tariffario.

Parametro	Valore (annualità 2026-2029)
Intervallo di riferimento γ_1	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
γ_1	-0,40
Intervallo di riferimento γ_2	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$
γ_2	-0,30
$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$	-0,70
$1 + \gamma$	0,30
Qualità ambientale delle prestazioni	Livello insoddisfacente o intermedio
$CU_{eff,a-2}/Bench_{a-2}$ (2024)	1,144
Intervallo di riferimento $X_{reg,a}$	$0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$
$X_{reg,a}$	0,5%
$X_{com,a}$	0,0%
X_a	0,5%

Con riferimento all'indicatore di qualità delle prestazioni H, si dà atto che l'Ente Territorialmente Competente non è riuscito a recuperare le informazioni necessarie ai fini della relativa

determinazione, con particolare riguardo ai quantitativi (tonnellate) e ai ricavi registrati per i rifiuti di imballaggio; conseguentemente l'indicatore è stato determinato secondo il calcolo di default previsto dal Metodo.

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

Ai sensi dell'art. 5 del MTR-3, il coefficiente di potenziamento del servizio K_a è determinato dalla seguente relazione:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove:

- $K_{reg,a}$ rappresenta la componente regolatoria determinata dall'Ente Territorialmente Competente in funzione degli obiettivi di sviluppo e miglioramento del servizio programmati;
- $K_{com,a}$ rappresenta la componente derivante dagli esiti di procedure competitive per l'affidamento del servizio.

La componente $K_{com,a}$ corrisponde al valore eventualmente offerto dall'aggiudicatario nell'ambito di procedure concorsuali disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF. Analogamente a quanto illustrato con riferimento al coefficiente X_a , l'affidamento dei servizi oggetto della presente predisposizione tariffaria non è stato effettuato ai sensi della deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF; conseguentemente, il valore di $K_{com,a}$ è pari a zero.

La determinazione della componente $K_{reg,a}$ è effettuata sulla base della matrice di valutazione prevista dall'art. 5 del MTR-3, che individua i relativi intervalli di valorizzazione considerando congiuntamente:

- il rapporto tra il costo unitario effettivo (CU_{effa-2}) e il benchmark di riferimento ($Bench_{a-2}$). Diversamente da quanto previsto per il coefficiente X_a , il confronto viene effettuato applicando una soglia di tolleranza pari al 5%, secondo quanto disposto dal Metodo;
- la tipologia degli obiettivi programmati dall'ETC, distinti tra interventi di consolidamento dei livelli di servizio esistenti e interventi di miglioramento dei livelli qualitativi e prestazionali.

Figura 2

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CU_{effa-2}}{Bench_{a-2}} > 1.05$	$\frac{CU_{effa-2}}{Bench_{a-2}} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

Sulla base delle valutazioni effettuate e dei parametri riepilogati nella tabella seguente, la gestione nell'ambito tariffario risulta collocata nel seguente schema regolatorio con riferimento a tutte le annualità del terzo periodo regolatorio. Nell'ambito degli intervalli consentiti dal MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto opportuno valorizzare, per ciascuna annualità del periodo regolatorio, il coefficiente ($K_{reg,a}$) indicato nella tabella seguente.

La definizione del coefficiente K_a è stata effettuata contemperando l'esigenza di contenere gli impatti tariffari a carico dell'utenza con la necessità di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Si precisa, infine, che il coefficiente (K_a), come sopra determinato, è stato applicato uniformemente a tutti i soggetti che svolgono attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti urbani, in coerenza con l'assetto gestionale e tariffario adottato dall'Ente Territorialmente Competente e assume il valore pari al valore massimo ammissibile detratto il valore assunto dal coefficiente $CRIa$ descritto nel paragrafo di riferimento:

Parametro	Valore (annualità 2026-2029)
CUeffa-2/Bench-2	1,144
Obiettivi programmati dall'ETC	Consolidamento
Schema regolatorio (comma 5.2 MTR-3)	Schema I
Valore massimo K_a	3,00%
$K_{reg,a}$	0,60%
$K_{com,a}$	0,00%
$CRIa$	2,40%
K_a	0,60%

5.1.3 Coefficiente CRI

Ai sensi dell'art. 5.3 del MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente può valorizzare, nell'ambito del parametro pa , il coefficiente $CRIa$, finalizzato a riconoscere gli effetti dei maggiori oneri sostenuti dai gestori in conseguenza della dinamica inflattiva registrata nel biennio 2022-2023 e non integralmente intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie. La valorizzazione di tale coefficiente è soggetta al vincolo previsto dal Metodo, secondo cui il valore di $CRIa$ non può eccedere l'80% del coefficiente di potenziamento del servizio K_a , ossia:

$$CRIa \leq 0,8 \cdot K_a.$$

In coerenza con la valorizzazione della componente COANT connessa alla dinamica inflattiva incidente sui costi operativi, la componente $CRIa$ è stata determinata, per le annualità interessate, nella misura risultante dal Metodo, entro il limite massimo pari allo 0,8 del coefficiente K_a .

La scelta adottata risulta coerente con gli obiettivi di gradualità e sostenibilità tariffaria perseguiti dal MTR-3:

Parametro	2026	2027	2028	2029
Valore massimo $CRIa$ ($0,8 \cdot K_a$)	0,48%	0,48%	2,40%	2,40%
$CRIa$	2,40%	2,40%	0,00%	0,00%

5.2 Costi operativi incentivanti (CO_{new}^{exp} e COI^{exp})

Ai sensi dell'art. 10 del MTR-3, approvato con Deliberazione ARERA n. 367/2025/R/rif, i Costi Operativi Incentivanti (COI) rappresentano componenti tariffarie di natura eccezionale e aggiuntiva rispetto ai costi operativi ordinariamente riconosciuti dal Metodo, sulla base dei costi desumibili dalle fonti contabili obbligatorie. Tali componenti sono finalizzate a sostenere e incentivare interventi specifici di miglioramento, potenziamento e sviluppo del servizio che producano benefici concreti e misurabili per gli utenti e per il sistema di gestione dei rifiuti urbani, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica, qualità contrattuale, sostenibilità ambientale ed efficientamento

previsti dalla regolazione di settore. La disciplina dei Costi Operativi Incentivanti trova fondamento nell'esigenza di consentire ai gestori di affrontare processi di evoluzione organizzativa e operativa che comportano maggiori oneri non riconducibili alla gestione ordinaria, garantendo al contempo che tali costi siano strettamente correlati a interventi effettivamente realizzati, verificabili e coerenti con gli obiettivi di sviluppo individuati dall'Ente Territorialmente Competente.

In tale contesto, l'art. 10 del MTR-3 distingue due diverse tipologie di componenti incentivanti:

- i Corrispettivi Operativi Incentivanti (COI_{exp}), ovvero costi di natura previsionale riferiti a interventi di miglioramento qualitativo, efficientamento gestionale o potenziamento di attività che hanno natura “una tantum” e non sono quindi ricorrenti;
- i Corrispettivi per Nuovi Servizi (COnew), i quali sono ugualmente costi di natura previsionale per miglioramento della qualità del servizio, ma che al contrario dei COI, hanno natura ricorrente e sistemica.

La valorizzazione delle predette componenti è subordinata al rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dal MTR-3. In particolare, gli interventi devono risultare coerenti con la pianificazione di settore e con gli obiettivi individuati dall'ETC, essere adeguatamente motivati e supportati da idonea documentazione tecnica ed economica, nonché consentire la puntuale verifica degli effetti prodotti in termini di miglioramento del servizio, incremento delle performance ambientali o ampliamento delle prestazioni rese all'utenza. L'Ente Territorialmente Competente è pertanto chiamato a svolgere una specifica attività istruttoria volta a verificare l'ammissibilità degli interventi proposti, la ragionevolezza dei costi associati, la loro effettiva natura incrementale rispetto alle attività già riconosciute in tariffa e la coerenza con il quadro programmatico e regolatorio di riferimento.

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le valutazioni e le determinazioni assunte da AGER con riferimento alle singole componenti incentivanti richieste dai gestori, nonché le motivazioni poste alla base del relativo riconoscimento tariffario.

5.2.1 Componenti previsionali COnew

Con riferimento alle componenti previsionali di cui all'art. 10 del MTR-3, nel corso dell'istruttoria l'Ente Territorialmente Competente ha verificato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale riconoscimento dei Corrispettivi per Nuovi Servizi (COnew,exp), sulla base delle richieste eventualmente formulate dai soggetti gestori e della documentazione trasmessa a supporto.

Non essendo pervenute richieste di riconoscimento della componente COnew,exp, né essendo emersi nel corso dell'istruttoria elementi tali da evidenziare l'attivazione di nuovi servizi o l'introduzione di interventi di carattere sistemico idonei a determinare maggiori costi operativi riconoscibili ai sensi del MTR-3, le attività programmate risultano riconducibili all'ordinaria evoluzione della gestione e trovano adeguata copertura nell'ambito delle componenti tariffarie ordinarie previste dal Metodo.

5.2.2 Componenti previsionali COI

Analogamente a quanto illustrato con riferimento alla componente tariffaria COnew,exp, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale riconoscimento dei costi operativi incentivanti (COI), sulla base delle richieste eventualmente formulate dai soggetti gestori e della documentazione trasmessa a supporto.

Le eventuali istanze presentate sono state oggetto di specifica istruttoria, volta a verificare la riconducibilità dei maggiori costi alle fattispecie previste dal MTR-3, la coerenza con gli obiettivi di miglioramento del servizio e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla regolazione.

Sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta, AGER, in qualità di Ente Territorialmente Competente, non ha proceduto alla valorizzazione della componente previsionale COI, che risulta pertanto assunta pari a zero per tutte le annualità del terzo periodo regolatorio 2026-2029.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

Ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, i costi operativi di gestione associati a specifiche finalità costituiscono componenti previsionali straordinarie che possono essere riconosciute, al fine di intercettare particolari dinamiche di costo che, per natura, entità o tempistica di manifestazione, non risultano adeguatamente rappresentate dai meccanismi ordinari di aggiornamento delle entrate tariffarie previsti dal Metodo. L'introduzione di tali componenti risponde all'esigenza di garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione in presenza di fattori esogeni, obblighi normativi, adeguamenti organizzativi o specifiche esigenze di miglioramento del servizio che comportano oneri ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti nelle basi di costo storiche. La loro valorizzazione costituisce pertanto uno strumento eccezionale e puntuale, finalizzato ad evitare che costi effettivamente sostenuti o prevedibilmente sostenibili dai gestori rimangano privi di copertura tariffaria pur risultando funzionali al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni rese all'utenza.

In particolare, l'art. 8 del MTR-3 individua quattro distinte componenti previsionali:

- *CTSA*, destinata al riconoscimento di specifici costi operativi connessi alle attività di trattamento e smaltimento, nei casi e secondo le modalità previste dalla regolazione;
- *COI16*, finalizzata a intercettare gli effetti economici derivanti dall'introduzione di disposizioni normative o regolatorie sopravvenute, che determinano maggiori oneri non già riflessi nelle precedenti predisposizioni tariffarie;
- *CQ*, volta a riconoscere i costi sostenuti per il conseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e per l'adeguamento agli standard qualitativi introdotti dall'Autorità ai sensi del TQRIF;
- *COANT*, limitatamente agli anni 2026, 2027, volto alla copertura di eventuali oneri che possano trovare manifestazione nel 2026/27 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti.

La valorizzazione delle predette componenti è subordinata alla verifica, da parte dell'ETC, dell'effettiva sussistenza dei presupposti previsti dal MTR-3, della coerenza dei costi con le finalità individuate dalla regolazione e dell'assenza di sovrapposizioni con altre componenti già riconosciute in tariffa. In tale ambito, l'Ente Territorialmente Competente è chiamato a valutare la ragionevolezza, la pertinenza e la documentabilità dei maggiori oneri rappresentati dai gestori, assicurando che il loro eventuale riconoscimento risulti coerente con i principi di efficienza, efficacia e sostenibilità economica posti alla base del Metodo Tariffario.

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le valutazioni e le determinazioni assunte da AGER con riferimento a ciascuna delle componenti previsionali disciplinate dall'art. 17 del MTR-3, evidenziando le motivazioni sottese alle relative scelte di valorizzazione e i criteri adottati ai fini del loro eventuale riconoscimento tariffario.

5.3.1 Componente previsionale *CTSA^{exp}*

Con riferimento alla componente previsionale in oggetto, AGER ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie.

Non essendo pervenute istanze di parte per il riconoscimento della componente previsionale *CTSA*, e sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente *CTSA*, assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.2 Componenti previsionali CO₁₁₆

Con riferimento alla componente previsionale CO₁₁₆, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie.

Non essendo pervenute istanze di parte per il riconoscimento della componente previsionale CO₁₁₆ e sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente CO₁₁₆, assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.3 Componenti previsionali CQ

Con riferimento alla componente previsionale CQ, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie.

Non essendo pervenute istanze di parte per il riconoscimento della componente previsionale CQ e sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente CQ, assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.4 Componenti previsionali CO_{ANT}

Analogamente alle altre componenti tariffarie previsionali previste dal MTR-3, con riferimento alla componente COANT, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie.

Le istanze formulate dai gestori sono state oggetto di specifica istruttoria, finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal MTR-3, la congruità della documentazione trasmessa e l'effettiva ammissibilità dei maggiori oneri richiesti ai fini del riconoscimento della componente previsionale.

L'introduzione della componente COANT si riferisce ai maggiori costi del costo del personale dovuto al rinnovo del CCNL di settore siglato il 9 dicembre 2025.

Il gestore ha valorizzato la componente COANT in coerenza con la nota applicativa emanata da ANCI/Confindustria Cisambiente/Utilitalia/Assoambiente/ANEA.

All'esito delle verifiche effettuate, AGER ha proceduto al riconoscimento della componente COANT nei limiti ritenuti ammissibili ai sensi della regolazione vigente. Gli importi riconosciuti per ciascuna annualità del periodo regolatorio 2026-2029 sono riportati nella tabella seguente.

Componente	2026	2027	2028	2029
COANT – parte variabile [€]	5.114,56	6.229,58	0,00	0,00
COANT – parte fissa [€]	5.083,43	6.191,67	0,00	0,00
Totale COANT [€]	10.197,99	12.421,25	0,00	0,00

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*

La determinazione del valore del parametro b_a è effettuata dall'Ente Territorialmente Competente sulla base dei livelli di qualità ambientale raggiunti dalla gestione, misurati attraverso i coefficienti γ_1 e γ_2 , rispettivamente riferiti al grado di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia dell'avvio a riciclo delle frazioni di imballaggio.

Come indicato nei paragrafi precedenti, per la determinazione del fattore di sharing b AGER ha elaborato una specifica metodologia condivisa con i gestori.

I valori dei coefficienti γ_1 e γ_2 , il quadrante regolatorio risultante e il corrispondente valore del parametro b_a individuato dall'Ente Territorialmente Competente sono riportati nella tabella seguente.

Parametro	Valore (annualità 2026-2029)
γ_1	-0,40
γ_2	-0,30
Intervallo di riferimento del fattore b	(0,7-0,9]
Fattore di sharing b	0,90

5.5 Cespiti e costi di capitale

AGER, nell'ambito delle attività di validazione previste dal MTR-3, ha verificato la corretta determinazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale, accertandone la piena conformità alle disposizioni contenute nel Titolo IV del Metodo Tariffario. Per gli aspetti inerenti alla stratificazione delle immobilizzazioni si rinvia a quanto illustrato nel Capitolo 4 della presente relazione.

L'attività istruttoria ha riguardato, in primo luogo, la verifica della corrispondenza tra le stratificazioni cespitali trasmesse dai gestori e le risultanze delle fonti contabili obbligatorie, nonché la corretta riconducibilità delle immobilizzazioni al perimetro regolatorio del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In tale ambito è stato accertato che le immobilizzazioni considerate ai fini tariffari fossero effettivamente afferenti alle attività regolamentate e coerenti con i criteri di ammissibilità previsti dall'Autorità.

Le verifiche svolte hanno inoltre interessato la corretta individuazione dei cespiti rilevanti ai fini regolatori, con riferimento alle immobilizzazioni in esercizio nelle annualità 2024 e 2025, non integralmente ammortizzate e non oggetto di dismissione. È stata altresì accertata la corretta valorizzazione delle stesse sulla base del costo storico originario, opportunamente depurato delle componenti non riconoscibili ai sensi della regolazione vigente. Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica della coerenza tra i dati riportati nel Piano Economico Finanziario e quelli desumibili dalle scritture contabili e dal libro cespiti, nonché alla corretta determinazione dei fondi di ammortamento e delle quote annue riconosciute in tariffa.

Con riguardo alle vite utili regolatorie, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato il rispetto dei criteri stabiliti dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per le categorie di cespiti espressamente individuate dall'Autorità.

Per le immobilizzazioni non direttamente riconducibili alle categorie regolatorie, è stata verificata la corretta applicazione del criterio previsto dal comma 15.4 del MTR-3, sulla base di valutazioni coerenti con la natura dei beni, le loro caratteristiche tecnico-funzionali e la residua capacità di utilizzo nell'ambito del servizio.

Si dà inoltre atto che non sono state formulate richieste di deroga alle vite utili regolatorie in diminuzione ai sensi del comma 15.5 del MTR-3. Conseguentemente, ai fini della determinazione delle componenti tariffarie è stato fatto riferimento alle vite utili regolatorie ordinarie previste dal Metodo.

Si dà inoltre atto che non sono state formulate richieste di deroga alle vite utili regolatorie in aumento ai sensi del successivo comma 15.6. Conseguentemente, ai fini della determinazione delle componenti tariffarie è stato fatto riferimento alle vite utili regolatorie ordinarie previste dal Metodo.

5.6 Conguagli

Con riferimento al quadriennio regolatorio 2026-2029, l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alla verifica delle componenti a conguaglio valorizzate nella presente predisposizione tariffaria, accertandone la corretta determinazione sulla base dei dati trasmessi dai gestori, delle risultanze delle fonti contabili obbligatorie e degli esiti elaborati mediante il Tool di calcolo predisposto dall'Autorità. Le verifiche sono state svolte in coerenza con le disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 del MTR-3, che disciplinano i meccanismi di recupero o restituzione di partite economiche riferite ad annualità pregresse, al fine di garantire l'allineamento tra costi effettivamente sostenuti, entrate tariffarie riconosciute e ricavi effettivamente conseguiti.

Con riferimento a quanto previsto dall'MTR-3 in materia di rendicontazione dei costi operativi incentivanti (COI), si dà atto che nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2024 e 2025 non sono state valorizzate componenti COI.

Conseguentemente, non risultano interventi oggetto di monitoraggio ai fini della verifica del raggiungimento dei target previsti dalla regolazione, né trovano applicazione componenti di conguaglio connesse al mancato conseguimento degli obiettivi o al conseguente recupero tariffario a favore dell'utenza.

Con riferimento alla predisposizione del PEF, tra le componenti di conguaglio previste dal Metodo, risultano valorizzate le seguenti:

- Recupero del conguaglio inflattivo 2025 (RCI2025): tale componente è finalizzata a recuperare gli effetti derivanti dall'aggiornamento del tasso di inflazione applicabile all'annualità 2025. In particolare, il conguaglio deriva dalla differenza tra i costi operativi riconosciuti nell'ambito dell'aggiornamento biennale 2024-2025, determinati assumendo un tasso inflattivo nullo, e i corrispondenti costi ricalcolati applicando il tasso di inflazione del 2% successivamente riconosciuto dall'Autorità. La componente risulta valorizzata con riferimento ai costi del gestore afferenti alla componente variabile e alla componente fissa della tariffa. Nella tabella seguente si esplicitano i calcoli.

Il gestore non ha proceduto alla quantificazione del recupero dell'inflazione relativo all'annualità 2025 nell'ambito della proposta di piano economico finanziario trasmessa a questo Ente. La componente RCI,2025 non risulta pertanto valorizzata in alcuna delle poste della proposta tariffaria, né la relativa determinazione risulta supportata da alcun elemento di calcolo, da alcuna esposizione del criterio applicato o da documentazione giustificativa idonea a consentirne la ricostruzione.

Tale circostanza assume rilievo dirimente. L'attività demandata all'Ente territorialmente competente in sede di validazione ha per oggetto la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni trasmessi dal gestore, e si esercita necessariamente su grandezze che siano state dal medesimo determinate ed esposte. In assenza di quantificazione della componente, non sussiste alcun dato suscettibile di verifica, con la conseguenza che la posta non ha potuto formare oggetto di validazione. L'omissione non integra dunque un diniego di riconoscimento operato dall'Ente, bensì l'impossibilità oggettiva di procedere a una valutazione istruttoria in ordine a una grandezza non determinata dal soggetto su cui grava il relativo onere di allegazione.

Milita nel medesimo senso la circostanza eventuale che il gestore, in sede di riscontro alla prima condivisione del piano economico finanziario 2026-2029, si sia limitato a rilevare la mancata valorizzazione della componente RCI,2025, senza tuttavia procedere, in quella sede, alla sua quantificazione né alla trasmissione degli elementi istruttori all'uopo necessari. Anche in questa situazione, l'eventuale rilievo così formulato non ha posto l'Ente nella condizione di operare la verifica che gli compete, essendosi risolto nella mera segnalazione di un'assenza anziché nella produzione del dato mancante.

Si osserva, in via ulteriore e non decisiva, che la verifica dell'equilibrio economico-finanziario condotta sulla proposta ha restituito un livello delle entrate tariffarie già adeguato a fronteggiare le

dinamiche inflattive incidenti sulla gestione, ivi compreso l'incremento del costo del personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

- Recupero del conguaglio delle entrate tariffarie (RCFATT): la componente è finalizzata a recuperare gli scostamenti tra le entrate tariffarie approvate dall'Autorità e i ricavi effettivamente fatturati all'utenza nelle annualità di riferimento, al netto delle eventuali ulteriori risorse disponibili.

Componente	2026	2027	2028	2029
RCFATT,TV,a – Comune [€]	18.916,54	20.041,80	0,00	0,00
RCFATT,TF,a – Comune [€]	11.207,60	11.971,20	0,00	0,00
Totale RCFATT,a [€]	30.124,14	32.013,00	0,00	0,00

Nella tabella seguente si riepilogano tutte le componenti tariffarie a conguaglio valorizzate ai fini del PEF MTR-3 per entrambi i gestori e il dettaglio per singola componente tariffaria.

Componente	2026	2027	2028	2029
RCFATT,TV,a [€]	18.916,54	20.041,80	0,00	0,00
RCFATT,TF,a [€]	11.207,60	11.971,20	0,00	0,00
RCI25,TV,a [€]	0,00	0,00	0,00	0,00
RCI25,TF,a [€]	0,00	0,00	0,00	0,00
RCA(T-Tmax)pre,TV,a [€]	0,00	150.000,00	288.754,31	364.714,51
RCA(T-Tmax)pre,TF,a [€]	0,00	0,00	0,00	0,00
RCtot,TV,a [€]	18.916,54	170.041,80	288.754,31	364.714,51
RCtot,TF,a [€]	11.207,60	11.971,20	0,00	0,00
RCtot,a [€]	30.124,14	182.013,00	288.754,31	364.714,51

Le componenti RCA(T-Tmax)pre,a corrispondono al recupero delle quote delle entrate tariffarie eccedenti il limite di crescita riferite alle annualità pregresse 2022-2025, rinviate alle annualità del terzo periodo regolatorio e riconosciute in tariffa (cfr. paragrafo 5.10).

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente Territorialmente Competente, nell'ambito del procedimento di validazione disciplinato dall'art. 30 del MTR-3, ha effettuato le necessarie verifiche in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, assumendo a riferimento il livello delle entrate tariffarie riconoscibili risultante dall'applicazione del Tool di calcolo di cui all'Allegato 1 al Metodo.

Le attività istruttorie hanno riguardato la verifica della capacità del sistema tariffario per il periodo regolatorio di riferimento di assicurare, in prospettiva, la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio, dei costi d'uso del capitale e degli investimenti programmati, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica della gestione e di tutela dell'utenza sottesi alla regolazione ARERA. A tal fine, è stata analizzata la struttura complessiva del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza tra il fabbisogno economico-finanziario espresso dai gestori e il livello delle entrate tariffarie effettivamente riconoscibili in applicazione delle disposizioni del MTR-3.

Particolare rilievo ha assunto il confronto sviluppato tra l'Ente Territorialmente Competente (AGER), l'Amministrazione Comunale e il gestore nell'ambito della procedura partecipata prevista dal MTR-3, che ha accompagnato il percorso di predisposizione e validazione del Piano Economico Finanziario. Tale attività non si è limitata ad una mera trasmissione documentale, ma si è concretizzata in un processo strutturato di interlocuzione tecnica finalizzato alla condivisione delle principali assunzioni sottostanti la predisposizione tariffaria, alla verifica congiunta delle dinamiche

di costo rappresentate dal gestore e all'analisi degli effetti derivanti dalle diverse opzioni regolatorie disponibili. Nel corso di tale confronto sono stati esaminati e condivisi gli elementi ritenuti maggiormente rilevanti ai fini dell'equilibrio della gestione, tra cui la quantificazione dei costi efficienti riconoscibili, l'eventuale valorizzazione delle componenti previsionali e di conguaglio, la sostenibilità degli investimenti programmati, la determinazione dei parametri di competenza dell'ETC e le modalità di articolazione della manovra tariffaria nel periodo 2026-2029.

Le soluzioni adottate nella presente predisposizione rappresentano pertanto il risultato di un percorso istruttorio condiviso e partecipato, sviluppato in contraddittorio con il gestore e fondato sulla progressiva convergenza delle valutazioni tecniche effettuate dalle parti. Le conclusioni raggiunte dall'ETC trovano pieno riscontro nelle analisi e nelle valutazioni riportate dal gestore nella propria relazione di accompagnamento, nella quale viene individuato il livello delle entrate tariffarie riconoscibili quale condizione necessaria per assicurare la copertura dei costi efficienti e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. Le risultanze delle simulazioni economiche e tariffarie elaborate dal gestore sono state oggetto di approfondimento e confronto nell'ambito della procedura partecipata, pervenendo a valutazioni sostanzialmente convergenti. Alla luce delle verifiche effettuate e degli esiti del percorso istruttorio condiviso con il gestore, l'Ente Territorialmente Competente ritiene che il livello delle entrate tariffarie riconoscibili risultante dalla presente predisposizione sia idoneo ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione per l'intero periodo regolatorio 2026-2029. Non emergono, infatti, elementi di criticità tali da compromettere la sostenibilità della gestione o la capacità del sistema tariffario di garantire la copertura dei costi riconosciuti secondo i criteri stabiliti dal MTR-3.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Ai sensi dell'art. 4.5 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/rif, le entrate tariffarie determinate mediante l'applicazione del MTR-3 costituiscono valori massimi riconoscibili ai fini tariffari. La medesima disposizione prevede la possibilità, qualora sia comunque garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione, di applicare livelli di entrata inferiori rispetto a quelli risultanti dal Metodo, individuando puntualmente le componenti di costo che si ritiene di non coprire integralmente e verificando la coerenza di tale scelta con gli obiettivi perseguiti. Il medesimo articolo specifica, inoltre, che si assume l'accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dal MTR-3 consenta di preservare eventuali efficienze conseguite nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica e sia coerente con gli elementi dell'offerta economica di aggiudicazione. La ratio della disposizione risiede nell'esigenza di preservare gli effetti delle condizioni economiche derivanti dagli affidamenti del servizio ed evitare che l'applicazione automatica del Metodo determini il riconoscimento di entrate tariffarie superiori a quelle necessarie per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Con riferimento al bacino tariffario interessato, AGER ha verificato, nel corso dell'attività istruttoria svolta ai fini della predisposizione del Piano Economico-Finanziario 2026-2029, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della facoltà prevista dall'art. 4.5 della deliberazione, valutandone la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità tariffaria, con il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e con gli accordi intercorsi con i soggetti interessati anche nell'ottica di preservare le efficienze derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica.

Di seguito le detrazioni effettuate ai sensi dell'art. 4.5 condivise con i gestori:

Detrazioni art. 4.5	2026	2027	2028	2029
Gestore – parte variabile [€]	14.767,66	8.715,55	7.593,01	7.337,35
Gestore – parte fissa [€]	18.206,18	10.823,83	9.395,75	9.047,24
Totale detrazioni [€]	32.973,83	19.539,38	16.988,76	16.384,58

Le detrazioni sono state prudenzialmente operate al fine di contenere il prelievo a carico dell'utenza, in coerenza con le risultanze dell'istruttoria e con il trattamento delle quote pregresse di cui al paragrafo 5.10.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Ai sensi dell'art. 18.2 del MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente può procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla rimodulazione temporale delle componenti a conguaglio delle entrate tariffarie (RCFATT), mediante una diversa distribuzione delle stesse nell'ambito del periodo regolatorio. Tale facoltà è finalizzata a favorire una maggiore gradualità nel recepimento degli effetti economici derivanti dai conguagli tariffari, contribuendo alla stabilità del percorso tariffario e al rispetto dei limiti annuali di crescita delle entrate tariffarie previsti dalla regolazione. Nel corso dell'attività istruttoria, AGER ha verificato l'eventuale necessità di ricorrere a tale facoltà, valutando gli effetti delle componenti a conguaglio sul profilo tariffario del periodo regolatorio e la compatibilità delle stesse con gli equilibri economico-finanziari della gestione.

All'esito delle verifiche effettuate, non è emersa la necessità di procedere alla rimodulazione temporale delle componenti RC_{FATT} . Pertanto, le componenti a conguaglio sono state integralmente riconosciute secondo le ordinarie modalità previste dal MTR-3, non risultando necessario il ricorso agli strumenti di redistribuzione pluriennale disciplinati dall'art. 18.2.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel corso dell'attività istruttoria, AGER ha verificato la compatibilità delle entrate tariffarie risultanti dalla predisposizione del Piano Economico-Finanziario con il limite massimo di crescita annuale previsto dall'art. 4 del MTR-3, valutando altresì l'eventuale necessità di ricorrere alla facoltà di rimodulazione temporale disciplinata dall'art. 4.3 del Metodo.

All'esito delle verifiche effettuate è emersa la necessità di dare conto del trattamento delle quote delle entrate tariffarie eccedenti il limite di crescita annuale, al fine di garantire il rispetto dei vincoli regolatori, assicurare una maggiore gradualità degli incrementi tariffari e salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

AGER ha pertanto esercitato la facoltà prevista dall'art. 4.3 del MTR-3. In particolare, la quota delle entrate tariffarie relative all'annualità 2026 eccedente il limite di crescita, pari a 302.581,54 €, è stata rimodulata ai sensi dell'art. 4.3 del MTR-3 e recuperata nelle annualità successive.

Grandezza	2026	2027	2028	2029
ΣTa [€]	591.769,54	749.961,71	846.215,03	922.175,23
$\Sigma T_{max,a}$ [€]	289.188,00	461.207,40	481.500,53	502.686,55
Eccedenza ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max,a}$) [€]	302.581,54	288.754,31	364.714,51	419.488,68
Quote pregresse 2022-2025 – parte variabile [€]	0,00	—	—	—
Quote pregresse 2022-2025 – parte fissa [€]	0,00	—	—	—
Totale quote pregresse 2022-2025 [€]	0,00	—	—	—

Si dà atto che, per le annualità del periodo 2026-2029, la determinazione delle entrate tariffarie ha richiesto di prevedere un superamento del limite alla crescita annuale di cui all'art. 4.2 dell'Allegato alla deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, al fine di evitare situazioni di squilibrio economico-finanziario della gestione. Il superamento è stato valutato dall'Ente Territorialmente Competente

come necessario e proporzionato rispetto ai costi efficienti riconosciuti e trova fondamento nella documentazione istruttoria acquisita.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento all'annualità 2026, ricorrono le condizioni per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie determinato ai sensi dell'art. 4.1 del MTR-3.

A seguito di procedura partecipata con il Comune è emerso che le precedenti mancate validazioni dei PEF per le annualità 2022-2025 e 2024-2025, a seguito di inerzia del Comune, hanno determinato una situazione di squilibrio economico-finanziario dell'Ente. In particolare, tale circostanza non ha permesso di recepire all'interno dei PEF gli incrementi di costo verificatisi negli anni, sia per il fenomeno inflattivo, sia per l'aumento delle tariffe di trattamento e smaltimento. Inoltre, occorre evidenziare che a decorrere dal mese di ottobre 2024 è stata avviata la nuova gestione del servizio, con l'obiettivo di garantire un miglioramento della qualità delle prestazioni in considerazione dei precedenti risultati non soddisfacenti.

Si evidenzia, in via preliminare, che i parametri che concorrono alla determinazione del limite alla crescita per l'annualità 2026 risultano già valorizzati in corrispondenza dei valori più favorevoli consentiti dal Metodo: il coefficiente di recupero di produttività X_a è valorizzato nella misura dello 0,5%, in corrispondenza dell'intervallo di riferimento individuato per la gestione (0,3%-0,5%), mentre i coefficienti K_a e CRI_a risultano complessivamente valorizzati in misura pari al valore massimo consentito (5,0%) in relazione ai quadranti di appartenenza della gestione. Il limite così determinato, pari al 6,40%, non è pertanto ulteriormente incrementabile mediante la leva dei parametri di cui all'art. 4.2 del MTR-3, sicché l'istanza costituisce l'unico strumento disponibile per assicurare l'integrale riconoscimento dei costi efficienti della gestione.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento ($\sum T_a$), già al netto delle detrazioni di cui all'art. 4.5 (operate in misura pari a 32.973,83 €), risulta pari a 591.769,54 €, a fronte di un valore dell'annualità precedente ($\sum T_{a-1}$) pari a 277.000,00 €, corrispondente alle entrate rimaste cristallizzate per effetto delle richiamate mancate validazioni: la variazione che ne deriva, pari al +113,64%, eccede ampiamente il limite alla crescita ρ , determinato ai sensi dell'art. 4.2 nella misura del 6,40% ($r_{pi} 1,9\% - X_a 0,5\% + K_a 2,6\% + CRI_a 2,4\%$). Ne conseguono un valore massimo delle entrate tariffarie nel rispetto del limite ($\sum T_{max}$) pari a 294.728,00 € e un'eccedenza complessiva ($\sum T_a - \sum T_{max}$) pari a 297.041,54 €. Di tale eccedenza, una quota pari a 150.000,00 €, interamente afferente alla parte variabile, è stata rimodulata ai sensi dell'art. 4.3 del MTR-3 con rinvio all'annualità 2027, mentre la quota residua, pari a 147.041,54 €, costituisce l'eccedenza oggetto della presente istanza: il totale delle entrate tariffarie riconosciute per l'annualità 2026 risulta conseguentemente pari a 441.769,54 €. In termini assoluti, l'incremento delle entrate tariffarie 2026 rispetto all'annualità precedente, pari a 314.769,54 €, risulta solo in misura marginale ascrivibile alle componenti a congruaggio valorizzate nel PEF 2026 (RC_{tot} pari a 30.124,14 €, di cui 18.916,54 € di parte variabile e 11.207,60 € di parte fissa, relative al recupero degli scostamenti tra entrate approvate e costi dell'annualità $a-2$): il superamento del limite riflette pertanto, in via pressoché esclusiva, il riallineamento della base dei costi riconosciuti ai costi effettivi del servizio – corrispettivo del nuovo affidamento, oneri di trattamento e recupero sostenuti in economia dal Comune, recupero della dinamica inflattiva pregressa – e non una dinamica anomala dei costi correnti di gestione. L'Ente Territorialmente Competente ha pertanto presentato istanza di superamento del limite ai sensi dell'art. 4.4 del MTR-3, allegando alla presente predisposizione l'apposita relazione recante le valutazioni definite al comma 4.4 del Metodo, cui integralmente si rinvia.

Si evidenzia, in via preliminare, che i parametri che concorrono alla determinazione del limite alla crescita per l'annualità 2026 risultano valorizzati come segue: coefficiente di recupero di produttività X_a pari allo 0,5%, coefficiente di potenziamento del servizio K_a pari al 2,6% e coefficiente per il recupero dell'inflazione CRI_a pari al 2,4%, per un limite complessivo del 6,40%. Attesa l'entità della variazione delle entrate tariffarie (+113,64%), la leva dei parametri di cui all'art. 4.2 del MTR-3 – anche nella più favorevole delle configurazioni consentite dal Metodo in relazione ai quadranti di appartenenza della gestione – risulterebbe del tutto insufficiente a ricondurre le entrate entro il valore massimo consentito, sicché l'istanza costituisce l'unico strumento disponibile per assicurare l'integrale riconoscimento dei costi efficienti della gestione. Si evidenzia altresì che l'affidamento in essere è riconducibile a una procedura avviata anteriormente al 1° gennaio 2026, con decorrenza dal 1° ottobre 2024 e scadenza al 30 settembre 2026, e pertanto non assoggettata alla deliberazione 596/2024/R/RIF; non trova conseguentemente applicazione la limitazione di cui al comma 4.6 della deliberazione 397/2025/R/RIF.

Le motivazioni che hanno condotto alla presentazione dell'istanza, articolate secondo le cinque valutazioni previste dall'art. 4.4 del MTR-3, sono di seguito sinteticamente illustrate.

In primo luogo, quanto alle valutazioni di congruità sulla base dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013, il costo unitario effettivo dell'annualità (a-2) si attesta a 39,46 cent€/kg, a fronte di un benchmark di riferimento pari a 34,49 cent€/kg, con un rapporto $CUEff/Bench$ pari a 1,144. Tale valore, peraltro, sottostima l'effettiva onerosità del servizio, essendo calcolato su entrate tariffarie rimaste cristallizzate per effetto delle mancate validazioni dei PEF pregressi; il costo unitario sotteso alle entrate riconosciute per il 2026 (441.769,54 € a fronte di 702 tonnellate di rifiuti prodotti) si attesta a 62,93 cent€/kg, valore coerente con l'onerosità delle fasi di trattamento, recupero e smaltimento sostenute in economia dal Comune nel contesto impiantistico regionale (corrispettivi al cancello pari a 110 €/t per la frazione organica, 100 €/t per il rifiuto urbano residuo avviato a TMB, 209,01 €/t per i flussi avviati a incenerimento con recupero energetico e 148 €/t per lo smaltimento in discarica) e con gli oneri del nuovo assetto gestionale. In coerenza con il livello di raccolta differenziata dell'annualità (a-2), pari al 31% e valutato non soddisfacente, e con il macro-indicatore $R1$ pari a 0,20 (classe H, a fronte di un obiettivo $R1a+2$ pari a 0,29), il coefficiente di gradualità γ è stato valorizzato in misura pari a -0,7, in corrispondenza dell'estremo più favorevole all'utenza, e la gestione è ricondotta allo Schema regolatorio I; si segnala, per contro, il posizionamento in classe A del macro-indicatore $R2$ (0,9605, a fronte di un obiettivo di 0,95), attestante l'efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica.

In secondo luogo, quanto all'equilibrio economico-finanziario e agli effetti di eventuali valori di picco delle componenti CTS_a e CTR_a , le componenti di trattamento non presentano valori di picco: il costo di trattamento e smaltimento (CTS) si attesta a 15.405,78 € e il costo di trattamento e recupero (CTR) a 83.825,84 €, valori sostanzialmente allineati ai corrispondenti dati di consuntivo 2024 (rispettivamente 14.924,61 € e 81.207,71 €); le relative componenti a congruaggio di cui all'art. 27.7 del MTR-3 risultano nulle, non essendo stati individuati flussi verso impianti minimi a tariffa regolata. La tensione sull'equilibrio economico-finanziario non è quindi riconducibile a picchi delle componenti CTS/CTR , bensì al disallineamento strutturale tra le entrate tariffarie cristallizzate al valore dell'annualità precedente e i costi effettivi del ciclo integrato, gravati dagli oneri del nuovo assetto gestionale e dal mancato recupero della dinamica inflattiva pregressa.

In terzo luogo, quanto all'effetto della valorizzazione del fattore di sharing b , la gestione si colloca nel quadrante cui corrisponde l'intervallo (0,7-0,9] e il fattore b è stato valorizzato in corrispondenza dell'estremo superiore (0,90), nella prospettiva più favorevole all'utenza. In ogni caso, risultando nulli sia i proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) sia i ricavi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (AR_{sc}), la valorizzazione del fattore di sharing non produce alcun effetto sulle entrate tariffarie 2026: la relativa leva risulta pertanto strutturalmente inidonea a riassorbire, anche solo in parte, l'eccedenza rilevata, confermandone la natura strutturale.

In quarto luogo, quanto agli oneri aggiuntivi connessi a modifiche del perimetro gestionale e a incrementi della qualità delle prestazioni, l'elemento di maggiore rilievo è costituito

dall'avvicendamento gestionale intervenuto a decorrere dal 1° ottobre 2024, con l'affidamento al gestore CONS.ECO.SERV. per la Gestione e Sviluppo d'Impresa S.r.l. delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade e di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (scadenza 30 settembre 2026), mentre restano in capo al Comune la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti nonché gli oneri di trattamento, recupero e smaltimento corrisposti agli impianti di destinazione. Il nuovo affidamento è stato disposto con l'obiettivo di superare i risultati non soddisfacenti della precedente gestione – attestati dal livello di raccolta differenziata pari al 31% e dal macro-indicatore R1 in classe H – e di traguardare gli obiettivi di miglioramento della qualità tecnica e contrattuale definiti dal TQRIF. Il PEF 2026 recepisce per la prima volta a regime, nell'ambito di una predisposizione validata, i costi del nuovo assetto gestionale: il Comune non ha peraltro proceduto alla valorizzazione autonoma della componente previsionale COnewexp di cui all'art. 10 del MTR-3, ricomprendendone i relativi oneri nella base dei costi del servizio. Si tratta di un incremento strutturale e non comprimibile degli oneri di gestione, direttamente connesso alla riqualificazione del servizio e non riconducibile a inefficienze gestionali.

In quinto luogo, quanto alla possibilità di rimodulare gli importi eccedenti il limite entro il termine della durata dell'affidamento ai sensi del comma 4.3, tale facoltà è già stata esercitata nella misura massima compatibile con l'equilibrio economico-finanziario della gestione: una quota dell'eccedenza 2026 pari a 150.000,00 € è stata rinviata all'annualità 2027 e le annualità successive del periodo regolatorio risultano a loro volta già sature, con entrate riconosciute pari al rispettivo valore massimo consentito e ulteriori rimodulazioni pari a 288.754,31 € dal 2027 al 2028, a 364.714,51 € dal 2028 al 2029 e a 419.488,68 € rinviati oltre il termine del periodo regolatorio. Un ulteriore differimento dell'eccedenza residua non garantirebbe la copertura dell'equilibrio economico-finanziario in termini di fabbisogno di risorse finanziarie: il Comune è infatti tenuto ad assicurare, sin dall'annualità 2026, l'integrale copertura dei costi del servizio, ivi compresi il corrispettivo del nuovo affidamento, gli oneri di trattamento sostenuti in economia e gli oneri relativi all'IVA indetraibile (43.657,40 €), in un quadro già inciso dalle detrazioni di cui al comma 4.5 della determina 1/DTAC/2025 (pari a 151.220,00 € nell'annualità 2026) e dalle detrazioni prudenzialmente operate ai sensi dell'art. 4.5 (32.973,83 €); il differimento del riconoscimento tariffario determinerebbe pertanto uno scompenso di cassa rilevante a carico dell'Ente.

Alla luce delle valutazioni sopra illustrate, l'Ente Territorialmente Competente ritiene sussistenti le condizioni previste dall'art. 4.4 del MTR-3 e ha determinato il totale delle entrate tariffarie riconosciute per l'annualità 2026 in misura comprensiva dell'eccedenza oggetto di istanza, pari a 147.041,54 €, subordinatamente alle determinazioni di competenza dell'Autorità.

5.12 PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Sant'Agata di Puglia			Sant'Agata di Puglia			Sant'Agata di Puglia			Sant'Agata di Puglia		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	24.870	-	24.870	25.521	-	25.521	25.743	-	25.743	25.793	-	25.793
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTE	-	15.406	15.406	-	15.104	15.104	-	15.104	15.104	-	15.104	15.104
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CIR	-	83.826	83.826	-	82.182	82.182	-	82.182	82.182	-	82.182	82.182
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	100.995	19.656	120.651	103.639	19.270	122.909	104.540	19.270	123.810	104.745	19.270	124.015
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS ^{ANP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO ^{ANP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO ^{ANP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO ^{ANP} _{IV}	5.083	-	5.083	6.192	-	6.192	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistemati variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti non sistemati variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCInf _{IV}	-	18.917	18.917	-	170.042	170.042	-	288.754	288.754	-	364.715	364.715
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RCInf _{IV} (t-1max) _{IV,IV,IV}	-	18.917	18.917	-	150.000	150.000	-	288.754	288.754	-	364.715	364.715
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	29.130	29.130	-	29.130	29.130	-	29.130	29.130	-	29.130	29.130
TIVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di	130.948	166.934	297.882	135.351	315.728	451.079	130.282	434.641	564.723	130.538	510.401	640.938
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	126.636	1.339	127.975	129.950	1.313	131.264	131.080	1.313	132.393	131.337	1.313	132.650
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	-	24.104	24.104	-	23.631	23.631	-	23.631	23.631	-	23.631	23.631
Costi generali di gestione CGG	17.238	24.707	41.946	17.690	24.223	41.912	17.843	24.223	42.066	17.878	24.223	42.101
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	17.238	48.811	66.050	17.690	47.854	65.544	17.843	47.854	65.697	17.878	47.854	65.732
Ammortamenti Amm	6.224	-	6.224	7.424	-	7.424	7.421	-	7.421	7.377	-	7.377
Accantonamenti Acc	-	57.716	57.716	-	56.584	56.584	-	56.584	56.584	-	56.584	56.584
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	57.716	57.716	-	56.584	56.584	-	56.584	56.584	-	56.584	56.584
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	5.073	-	5.073	5.339	-	5.339	4.869	-	4.869	4.366	-	4.366
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{AC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	11.297	57.716	69.013	12.763	56.584	69.347	12.291	56.584	68.875	11.743	56.584	68.327
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO ^{ANP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO ^{ANP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO ^{ANP} _{IV}	5.115	-	5.115	6.230	-	6.230	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO ^{ANP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO ^{ANP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCInf _{IV}	-	11.208	11.208	-	11.971	11.971	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RCInf _{IV} (t-1max) _{IV,IV,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	14.527	14.527	-	14.527	14.527	-	14.527	14.527	-	14.527	14.527
TIFA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le	160.286	133.601	293.887	166.433	132.250	298.682	161.214	120.279	281.492	160.958	120.279	281.237
T _{Ta} =ΣT _{Va} +ΣT _{Fa} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RII	324.208	300.535	624.743	321.523	447.978	769.501	308.485	554.719	843.204	307.881	630.679	928.540
T _{Ta} =ΣT _{Va} +ΣT _{Fa} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RII	291.234	300.535	591.770	301.984	447.978	749.962	291.496	554.719	844.215	291.496	630.679	922.175
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)	31%			43%			43%			43%		
q _{ad} - ton	702			702			702			702		
costo unitario effettivo - C _{UEff} - €/cent/kg - (a-2)	39,46			39,46			62,93			65,70		
Benchmark di riferimento - (cent/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)	34,49			34,49			34,49			34,49		
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y ₁	-0,40			-0,40			-0,40			-0,40		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂	-0,30			-0,30			-0,30			-0,30		
Totale y	-0,70			-0,70			-0,70			-0,70		
Coefficiente di gradualità (1+y)	0,30			0,30			0,30			0,30		
Verifica del limite di crescita												
p _{PI,IV}	1,9%			1,9%			1,9%			1,9%		
coefficiente di recupero di produttività K _{IV}	0,50%			0,50%			0,50%			0,50%		
coeff. Potenziamento del servizio K _{IV}	2,60%			3,00%			3,00%			3,00%		
coeff. per recupero inflazione CRI _{IV}	2,40%			2,40%			0,00%			0,00%		
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	4,40%			4,40%			4,40%			4,40%		
(1+p)	1,0440			1,0440			1,0440			1,0440		
ΣT _{Va}	591.770			749.962			844.215			922.175		
ΣT _{Va} (1)	153.861			147.882			162.325			200.008		
ΣT _{Fa} (1)	123.139			293.887			298.882			281.492		
ΣT _{Va} (1)	277.000			441.770			461.207			481.501		
ΣT _{Va} /ΣT _{Va} (1)	2,1364			1,6976			1,6348			1,9152		
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	294.728			481.207			481.501			502.487		
delta (ΣT _{Va} -ΣT _{max})	297.042			288.754			364.715			419.489		
T _{Va} dopo distribuzione delta (ΣT _{Va} -ΣT _{max})	130.948	16.934	147.882	135.351	26.974	162.325	130.282	67.726	200.008	130.538	90.912	221.450
T _{Fa} dopo distribuzione delta (ΣT _{Fa} -ΣT _{max})	160.286	133.601	293.887	166.433	132.250	298.682	161.214	120.279	281.492	160.958	120.279	281.237
T _{Ta} =T _{Va} +T _{Fa} dopo distribuzione delta (ΣT _{Ta} -ΣT _{max})	291.234	150.535	441.770	301.984	159.223	461.207	291.496	190.005	481.501	291.496	211.191	502.687
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025 - parte variabile	41.220			41.220			1.220			1.220		
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025 - parte fissa	110.000			110.000			-			-		
TIVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025	104.662			121.105			198.788			220.230		
TIVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025	183.887			188.882			281.492			281.237		
TIVA totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025	290.550			309.987			480.281			501.467		
Attività esterne Ciclo Integrato RU	8.480	2.500	10.980	8.480	2.500	10.980	8.480	2.500	10.980	8.480	2.500	10.980

QUALITA'									
Macro Indicatore R1									
R1 _a		0,20		0,20		0,20		0,20	
Classe R1 _a		H		H		H		H	
Obiettivo R1 _{a+2}		0,29		0,29		0,29		0,29	
Classe obiettivo R1 _{a+2}		G		G		G		G	
Macro Indicatore R2									
R2 _a		0,96		0,96		0,96		0,96	
Classe R2 _a		A		A		A		A	
Obiettivo R2 _{a+2}		0,95		0,95		0,95		0,95	
Obiettivo R2 _{a+2}		A		A		A		A	
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento									
AR ⁹⁹⁹ sc_si di partenza		-							
CRD ⁹⁹⁹ sc_si di partenza		-							
H di partenza		0,0%							
Classe di partenza		I							
H Target 2024		5,0%							
Classe target 2024		I							
Calcolo H effettivo									
AR ⁹⁹⁹ sc_si effettivo		-							
CRD ⁹⁹⁹ sc_si effettivo		-							
H effettivo effettivo		0,0%							
Classe H effettivo		I							
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		10,0%							
Classe H Target		H							
Riclassificazione H									
AR ⁹⁹⁹ sc_si riclassificato		-							
CRD ⁹⁹⁹ sc_si riclassificato		-							
H _a riclassificato		0,0%							
Componente COrdTV,a		-							

5.13 ALLEGATO A – Relazione di Accompagnamento del gestore Cons. Eco. Servizi per la Gestione e lo Sviluppo d'Impresa S.r.l.

5.14 ALLEGATO B – Relazione di accompagnamento del Comune di Sant'Agata di Puglia